



## **AVV - Associazione vetrai valdarnesi e amici del vetro**

---

### **STATUTO**

---

#### **Sez. 1 - Costituzione**

Art. 1. È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "**AVV associazione vetrai valdarnesi e amici del vetro**" (di seguito Associazione), nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede nel Comune di San Giovanni Valdarno (Ar).

L'Associazione ha durata di 10 (dieci) anni dalla data della costituzione.

#### **Sez. 2 - Finalità**

Art. 2. L'Associazione nasce per ricordare, tutelare, salvaguardare e tramandare il patrimonio racchiuso nell'antico mestiere dei vetrai. Un mestiere, legato alla storia, all'arte, alla cultura e al lavoro della nostra terra. L'Associazione è aperta a tutti quelli che negli anni hanno svolto attività connesse al vetro artistico, cavo, soffiato, molato, lavorato, per arricchire la tavola degli italiani e non solo; l'Associazione è aperta anche a quanti amici dei vetrai e del vetro ne condividono gli obiettivi.

#### **Sez. 3 - Attività**

Art. 3. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- raccolta di documenti, materiali, attrezzi e quant'altro possa contribuire alla realizzazione di un museo del vetro;
- Attività editoriali, pubblicazioni periodiche, libri, video, produzione di contenuti e notizie in genere, anche su web;
- ideazione, produzione, organizzazione di attività di comunicazione, convegni, seminari, workshop;
- corsi di formazione, attività di studio, eventi e spettacoli in genere e iniziative turistiche:

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre:

- aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi;
- svolgere attività specifiche all'interno di gemellaggi istituzionali;
- collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie,
- promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali e a sostegno delle attività detenute.
- L'associazione potrà altresì partecipare e costituire società anche di capitali al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

#### **Sez. 4 - Patrimonio e fonti di finanziamento**

Art. 4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili derivanti da donazioni, lasciti, elargizioni e liberalità che siano comunque espressamente destinati all'incremento di un fondo di dotazione permanente dell'Associazione. Eventuale cessione del patrimonio deve essere deliberata dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria. Eventuali avanzi di gestione, al termine di ogni anno finanziario saranno destinati, salvo diversa disposizione normativa, a riserve da utilizzarsi esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione e/o per impieghi di pubblica utilità che il Consiglio

## Allegato "B"

direttivo riterrà più opportuni. Gli avanzi non saranno mai distribuiti direttamente o indirettamente tra i soci. E' inoltre vietato procedere alla distribuzione di fondi di qualsiasi tipo anche aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla normativa vigente.

Art 5. L'Associazione si finanzia con i contributi associativi annuali, eventuali sottoscrizioni promosse tra i soci, con i contributi di istituzioni ed enti pubblici e privati, con le donazioni di persone fisiche o giuridiche pubbliche e private, con i proventi derivanti da specifici progetti commissionati da istituzioni ed enti pubblici e privati e con i contributi dei partecipanti ai corsi, seminari o convenzioni, organizzati dall'Associazione. La quota associativa o il contributo annuale è intrasmissibile e non è mai rivalutabile.

### **Sez. 5- Soci**

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che avendo compiuto il diciottesimo (18°) anno di età ne condividono le finalità ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale da effettuarsi entro il 30 giugno in caso di rinnovo. L'ammissione all'Associazione come Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della domanda dell'aspirante associato. Dal momento della domanda di adesione il Direttivo avrà a disposizione 20 giorni lavorativi per comunicare il diniego. In caso contrario vale la regola del silenzio-assenso.

Tutti gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione; hanno infine il dovere di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Esclusivamente i soci hanno il diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Le prestazioni fornite dagli associati sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo o collaborazioni tecnico/professionali retribuite anche in via continuativa anch'esse autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri affiliati.

Art. 7. La qualità di socio si perde: a) per decesso; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario; d) per esclusione; e) atti o comportamenti contro la dignità delle persone. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata, quantificata in mesi 6 (sei). La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

### **Sez. 6 - Organi dell'Associazione**

Art. 8. Sono organi dell'Associazione: L'Assemblea dei Soci, Il Presidente; Il Consiglio direttivo, il Tesoriere, il Segretario. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

### **Sez. 7 - Assemblea dei soci**

Art. 9. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno i quattro quinti degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e l'ora della seconda convocazione, che può avvenire anche il giorno stesso della prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di notifica a mezzo posta elettronica e/o messaggio

## Allegato "B"

all'indirizzo/numero indicato al momento dell'iscrizione o rinnovo a tutti i soci, almeno 5 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 10. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, mentre le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza qualificata. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei membri del consiglio direttivo e ne stabilisce il numero;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- promuove sottoscrizioni volontarie tra i soci e contribuzioni straordinarie;
- delibera sulle modifiche allo Statuto;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 11. L'Assemblea straordinaria delibera sulla cessione del patrimonio, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno quattro quinti degli associati e su quant'altro previsto dalla normativa vigente.

### **Sez. 8 - Consiglio Direttivo**

Art. 12. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 9 consiglieri, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari e sottoscrizioni volontarie;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica e/o messaggio all'indirizzo/numero indicato al momento dell'iscrizione o rinnovo almeno 3 giorni prima della

Allegato "B"

riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

#### **Sez. 9 - Presidente**

Art. 13. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con delega e procura. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### **Sez. 10 - Il Tesoriere**

Art. 14. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stante i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

#### **Sez. 11 - Il Segretario**

Art. 15. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

#### **Sez. 12 - Scioglimento dell'Associazione**

Art. 16. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Sez. 13 – Riunioni da remoto**

Tutte le riunioni, comprese quelle degli organi dell'associazione possono svolgersi da remoto; in questo caso la convocazione deve contenere le modalità di collegamento.

#### **Sez. 14 - Rimando di norme**

Art. 21. Per quanto non specificamente previsto da questo statuto, si applicano le norme del codice civile.

San Giovanni Valdarno, li 10 gennaio 2022

Il Presidente

Massimo Pellegrini \_\_\_\_\_

Il Segretario

Simone Carresi \_\_\_\_\_